

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo AVS</i>)	61
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, rammenta in via preliminare che il provvedimento in esame è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023.

Ricorda che il disegno di legge governativo dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 –10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche. Il conse-

guimento del target è previsto entro dicembre 2023 (T4 2023). Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge si dovranno definire i principi fondamentali inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di standard minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Il disegno di legge consta di quattordici articoli. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame più approfondito delle singole disposizioni, in questa sede intende evidenziare i profili di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e che le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi fondamentali. Si stabilisce che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi del disegno di legge in esame. L'attività propria della professione di guida turistica consiste nello svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. La visita guidata è finalizzata a evidenziare le caratteristiche del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patri-

monio, nonché a garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio.

L'articolo 3 reca alcuni principi riguardo all'esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, con conseguente iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5.

Per quanto attiene ai profili di interesse di questa Commissione, segnala che il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce infine che, per l'esercizio della professione di guida turistica, è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di «libera prestazione di servizi») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. «libertà di stabilimento»).

L'articolo 7 prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione.

L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e l'articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge, mentre l'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Rileva che riveste interesse per la Commissione Finanze in particolare il comma 2 dell'articolo 14, che rinvia a uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione di un contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 (candidati all'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica) in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri; il decreto stabilisce altresì i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4 (rilascio del tesserino), 6 (riconoscimento delle qualifiche), 7 (partecipanti ai corsi di specializzazione e aggiornamento) e 13 (iscrizione all'elenco nazionale e rilascio del tesserino per le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame) in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per anticipare l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, evidenziando alcuni profili ritenuti critici.

Ricorda infatti, preliminarmente, che l'articolo 1, al comma 2, prevede che siano le regioni a disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto di alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale. Evidenzia invece come l'articolo 4 affidi l'indizione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica al Ministero del turismo; analogamente, rileva che l'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche, e che l'articolo 7 affida alla medesima struttura centrale l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di contenuto teorico e pratico tramite i quali le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire una o più specializzazioni.

Teme dunque che le norme richiamate e, più in generale, l'impianto stesso del provvedimento comportino un'eccessiva ingerenza del Ministero del turismo nelle competenze delle regioni, soggetti – come già evidenziato – cui sarebbe affidata la disciplina della professione di guida turistica.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo parlamentare, ricollegandosi alle perplessità espresse dalla collega Alifano. Evidenzia comunque l'importanza di introdurre nell'ordinamento una disciplina puntuale della professione di guida turistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, segnala in primo luogo che il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, consta ora, a seguito dell'esame del Senato, di 22 articoli.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata, si propone di illustrare in sintesi il contenuto del disegno di legge, soffermandosi in particolare sui profili di competenza della Commissione Finanze.

L'articolo 1, modificato al Senato, reca misure per l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.

L'articolo 2 reca norme sulla promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.

L'articolo 3 riguarda il servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*) e, in proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA. Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 3 modifica l'articolo 34-*bis* del decreto-legge « proroga termini » del 2019 (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito nella legge n. 8 del 2020). Le norme in esame introducono la definizione di « gestore dell'infrastruttura » ai fini della fornitura dei servizi di *cold ironing*. Rientra in tale definizione anche il consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del Testo unico accise (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, introdotto al Senato, reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.

L'articolo 5, introdotto al Senato, consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere

l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

Gli articoli 6 e 7, anch'essi introdotti al Senato, recano, rispettivamente, modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.

L'articolo 8, inserito al Senato, reca modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e a più rigorosi livelli di formazione professionale.

L'articolo 9, modificato al Senato, reca disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale, disciplinando i requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, e intervenendo sulla materia dei contratti a distanza conclusi per telefono.

L'articolo 10, introdotto al Senato, reca norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.

L'articolo 11, modificato al Senato, reca le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

In particolare, sono abrogate (comma 1) le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein ed è disposto contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di

aree concedibili, indicano procedure selettive (comma 3). Si dispone poi che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e, secondo quanto inserito al Senato, salva rinuncia dell'avente titolo (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Il comma 8, inserito al Senato, proroga ulteriormente la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

L'articolo 12, integrato nel corso dell'esame presso il Senato, reca semplificazioni in tema di attività commerciali, intervenendo sulla disciplina in materia di vendite di liquidazione, promozionali e sottocosto. Sono inoltre previste, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela delle attività commerciali artigiane nei centri urbani. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega

legislativa in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L'articolo 13, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica il Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo, prevedendo l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15, inserito al Senato, reca misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

L'articolo 16 reca norme sulla preparazione di farmaci galenici, per consentire anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche.

L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione Aziendale.

L'articolo 18 reca misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. « *Digital Market Act* » – *DMA*, attribuendo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al menzionato regolamento. Per quanto attiene in particolare ai profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 5 dell'articolo 18 intende garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dalle norme del *DMA*, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

L'articolo 19, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico. L'articolo 20, inserito al Senato, reca criteri di misurazione della rappresentatività nelle

attività di intermediazione dei diritti d'autore.

L'articolo 21, introdotto al Senato, reca il differimento dei termini per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Infine l'articolo 22, anch'esso introdotto al Senato, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 8 dell'originario disegno di legge, in materia di sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Conclude dunque formulando proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per annunciare il voto contrario del proprio gruppo parlamentare. Evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente il dibattito sull'articolo 10 del provvedimento, che disciplina l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti – limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità – per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Replica al riguardo necessario approfondire i profili di dannosità per la salute umana, ritenendo che i limiti fissati dalle norme siano stati calcolati secondo metodi e criteri che suscitano dubbi e perplessità.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento è da poco giunto all'esame della Commissione e, stante l'eterogeneità del contenuto, riterrebbe necessario svolgere ulteriori approfondimenti.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, prende atto dei rilievi formulati dal collega Merola. Tuttavia ritiene che i tempi concessi per l'espressione del parere siano adeguati, alla luce del fatto che i contenuti di interesse per la Commissione Finanze sono piuttosto circoscritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade venerdì 8 dicembre.

Ricorda che nella seduta del 29 novembre scorso, in riunione congiunta con la 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, sono state svolte le audizioni informali di rappresentanti del Gruppo Controesodo e della Fondazione Migrantes.

Fa presente che il relatore Centemero ha predisposto una proposta di parere, evidenziando che essa è stata inviata a tutti i deputati della Commissione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Invita il relatore Centemero a illustrare la proposta di parere.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) sul provvedimento in esame, che illustra nel dettaglio.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo AVS e il gruppo M5S hanno presentato ciascuno una proposta di parere contrario (*vedi allegati 4 e 5*), alternativa a quella del relatore, che sono a disposizione dei colleghi sulla piattaforma GeoComm. Avverte inoltre che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva come il suo gruppo parlamentare non ha presentato un parere alternativo sullo schema di decreto in esame, ritenendo che sia stato svolto dal relatore un lavoro egregio, con sensibilità e accortezza, e osserva che i rilievi avanzati dal suo gruppo sul testo in esame sono stati pressoché tutti accolti nella proposta di parere formulata dal relatore. Chiede tuttavia al relatore, prima di proseguire nel proprio intervento, di puntualizzare formalmente se tali rilievi sono posti come condizioni, ovvero formulati come osservazioni.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, evidenzia che è stato ritenuto opportuno inserire tali rilievi come osservazioni; rileva tuttavia come in più casi si tratta di osservazioni puntuali, quale ad esempio l'osservazione relativa alla cosiddetta *penalty protection* per il disallineamento da ibridi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) esprime il rammarico del proprio gruppo parlamentare per la scelta del relatore di formulare i rilievi posti nella forma di osservazioni e non di condizioni, specialmente alla luce delle interlocuzioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento. Trattandosi di tematiche particolarmente importanti, ri-

tiene che sarebbe stato necessario trovare ulteriori forme di convergenza.

Evidenzia al riguardo alcuni punti critici del provvedimento, in particolare con riferimento alla nozione di « frazione di giorno » rispetto alla residenza fiscale, contenuta nell'articolo 1. Rammenta, in materia, che l'articolo 49 del disegno di legge di bilancio per il 2024, in corso di esame al Senato, reca disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria, che viene posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti.

Entrambe le disposizioni da lui richiamate comportano notevoli svantaggi per i lavoratori frontalieri e, in particolare, per i soggetti residenti nelle regioni di confine con la Svizzera. Si tratta di norme che denotano un atteggiamento che sembra configurarsi come un vero e proprio accanimento normativo, che rischia di comportare l'implosione del sistema dei frontalieri.

Sotto un diverso profilo, ricorda che nelle osservazioni concernenti l'articolo 5, il quale dispone in tema di lavoratori impatriati, sono stati recepiti numerosi rilievi formulati dal proprio gruppo parlamentare, tra cui le premialità per chi si trasferisce nelle regioni del Mezzogiorno; ricorda che sono stati appena diffusi i dati Svimez sulle distanze economiche e sociali tra il nord e il sud del Paese. Esprime soddisfazione anche per il recepimento dei rilievi in tema di carichi familiari, alla luce del quadro demografico italiano che, da almeno quindici anni, presenta elevate criticità.

Evidenzia infine che, con riferimento al concetto di « frazioni di giorno » contenuto nell'articolo 1, in mancanza di ulteriori precisazioni si rischia di creare condizioni paradossali: alla luce dell'attuale interpretazione, infatti, i soggetti residenti in zone di frontiera del Paese, pur trascorrendo l'intera giornata lavorativa in Svizzera, dal punto di vista fiscale manterrebbero la residenza in Italia.

In conclusione, dunque, pur apprezzando il lavoro svolto dal Relatore per

trovare una convergenza su una materia così delicata e importante e nonostante le interlocuzioni con l'Esecutivo, ritiene che si sarebbe dovuto avere il coraggio di formulare i rilievi come condizioni, puntando ad incidere maggiormente sullo schema di decreto in esame; per tali ragioni, preannuncia il parere contrario del proprio gruppo parlamentare.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ancorché il proprio gruppo parlamentare non abbia rappresentanti nella Commissione Finanze, interviene per esprimere alcune considerazioni sul provvedimento.

Rammenta che il gruppo di Azione non ha presentato una proposta di parere alternativa dal momento che gran parte dei rilievi espressi sono stati tenuti in considerazione nella proposta formulata dal relatore, benché ritenga – come già osservato dal collega, deputato Ricciardi – che la formulazione di mere osservazioni consenta al parere di incidere in modo limitato sul contenuto finale del provvedimento. Sebbene la limitazione delle agevolazioni per i lavoratori impatriati sia condivisibile nel merito, esprime alcune perplessità in ordine al metodo: tali incentivi costituiscono a suo avviso dei palliativi e, per certi versi, appaiono ingiusti nei confronti di chi rimane in Italia e qui adempie integralmente ai propri obblighi fiscali.

Si dichiara favorevole alle osservazioni in tema di monitoraggio degli incentivi, misura che ritiene fondamentale per valutare l'efficacia delle norme; con pari soddisfazione, fa riferimento all'osservazione che invita il Governo ad operare una mitigazione delle limitazioni in caso di medesimo datore di lavoro, in quanto ritiene che i trasferimenti infra-aziendali siano più semplici e che possano costituire un primo passo per il rientro nel Paese e, dunque, nel mercato del lavoro italiano; esprime il proprio apprezzamento anche per il riferimento alle agevolazioni in considerazione della natalità e per il trasferimento nel Mezzogiorno.

D'altro canto, esprime alcuni rilievi critici sulla proposta di parere, con riferimento in particolare al regime applicabile che esso invita il Governo ad introdurre in

materia di lavoro sportivo, in quanto a suo parere non appare chiaro il motivo per cui si debbano fare eccezioni per tale categoria di lavoratori. Rileva inoltre come la soglia di reddito attualmente posta dallo schema per l'operatività degli incentivi, pari a 600.000 euro, appaia troppo elevata.

Conclude rammentando che il proprio gruppo non può esprimersi sul parere ma, qualora ciò fosse stato possibile, si sarebbe astenuto dal voto, ritenendo meritevole il provvedimento ancorché con alcuni profili non condivisibili.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, che ha presentato una proposta di parere alternativo a quella del relatore. Richiama al riguardo gli interventi svolti dai colleghi, nonché il contenuto del citato parere del Movimento 5 Stelle, con riferimento all'evanescenza del concetto di « frazione di giorno » contenuta nell'articolo 1, nonché con riferimento all'articolo 5 in tema di lavoratori impatriati, ritenendo il regime prefigurato dallo schema di decreto nettamente peggiorativo rispetto alla disciplina vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che è pervenuta la prescritta intesa della Conferenza unificata, di cui l'atto non era inizialmente corredato; la Commissione è pertanto nelle condizioni di esprimere il parere.

Rammenta che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 14 dicembre.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che sullo schema in esame il proprio gruppo parlamentare intende formulare una propria proposta di parere contrario, che si riserva di illustrare nelle prossime sedute.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Atto n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 dicembre 2023.

Rammenta che l'atto è stato assegnato alla Commissione con riserva, non essendo corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione può pertanto procedere al suo esame, ma non potrà esprimere il parere prima che sia pervenuta tale documentazione.

Invita il relatore, deputato Congedo, ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame, che dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, ma attua anche il comma 1, lettera *p*), dell'articolo 16 della medesima legge, in materia di sospensione dei termini di risposta all'interpello nel mese di agosto, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli

automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.

Lo schema di decreto legislativo è composto da tre articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante le Disposizioni in materia di Statuto del contribuente, e si articola a sua volta in 2 commi: il comma 1, dalle lettere *a*) a *p*), contiene tutte le modifiche alla legge n. 212 del 2000 mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ad alcune specifiche norme di cui al comma 1. L'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Nel dettaglio, l'articolo 1, lettera *a*) contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare si precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario; si introducono i riferimenti ai principi legislativi europei e viene rafforzato e precisato il ruolo degli enti locali nella regolazione delle materie oggetto dello Statuto del contribuente.

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia nell'ambito tributario. La lettera *c*) specifica che l'applicazione delle norme modificative a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della rispettiva entrata in vigore riguarda non solo i cosiddetti tributi periodici, ma anche i tributi dovuti, determinati ovvero liquidati periodicamente, mentre la lettera *d*) stabilisce che i provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti non siano più nulli, ma annullabili.

La lettera *e*) disciplina l'applicazione del principio del contraddittorio (introducendo l'articolo 6-*bis* allo Statuto del contribuente), che riguarda tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tri-

buti e che è escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentale.

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello Statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, reca i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce gli articoli da *7-bis* a *7-sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, prevedendo che gli atti dell'Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Viene previsto un regime di nullità innovativo rispetto al passato, stabilendo quindi che, per la sua applicazione, gli atti devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si prevede che la nullità possa essere sempre eccepita in sede amministrativa o giudiziaria, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e dà diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. Viene infine disciplinata, in via residuale, l'irregolarità degli atti, concernente specifiche fattispecie. Sono elencati i vizi dell'attività istruttoria e i relativi effetti, con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge e, infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *h*) novella l'articolo 8 dello Statuto del contribuente, recante disposizioni in tema di tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente, con riferimento ai limiti temporali all'obbligo di conservazione delle scritture contabili.

La lettera *i*) introduce gli articoli *9-bis* e *9-ter* concernenti rispettivamente il divieto di bis in idem nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti. Ai sensi del nuovo articolo *9-bis*, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. L'articolo *9-ter* consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici; ma è fatto divieto alla medesima Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

La lettera *l*) prevede una specifica disposizione in materia di tutela dell'affidamento del contribuente con riguardo ai tributi unionali (tra cui i dazi doganali) in particolare precisando che, quando le indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché da essa successivamente modificate, per la loro formulazione precisa ingenerano nel contribuente un ragionevole affidamento, non sono dovuti tributi, sanzioni ed interessi con riferimento al loro periodo di vigenza.

La lettera *m*) introduce gli articoli da *10-ter* a *10-novies* nello Statuto del contribuente, concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo *10-ter*), la disciplina dell'autotutela obbligatoria indicando specifiche fattispecie, e l'autotutela facoltativa da parte dell'amministrazione fiscale (*10-quater* e *10-quinquies*). Viene poi introdotta la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da *10-sexies* a *10-novies*).

La consulenza giuridica è introdotta per la prima volta nel diritto positivo e prevede

che l'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale (che non riguardano singoli contribuenti) alle associazioni sindacali e di categoria; agli ordini professionali; agli enti pubblici o privati; alle regioni e agli enti locali; alle amministrazioni dello Stato. Si tratta quindi di uno strumento volto a definire problematiche di carattere generale ed è rivolto agli organismi collettivi con specifiche competenze tecniche e consulenziali e ai soggetti pubblici. Infine la consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi, sopra indicati, in possesso dall'Amministrazione finanziaria, consentirà l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.

La lettera *n*) novella integralmente la disciplina dell'interpello, prevedendo anche nuove misure volte a contenere l'elevato numero di interPELLI che pervengono all'Agencia delle entrate. Tra queste vi è la previsione del versamento di un contributo e l'impossibilità di interpello allorché l'amministrazione finanziaria abbia fornito, mediante documenti di prassi, la soluzione per fattispecie corrispondenti.

La lettera *o*) contiene una disposizione di coordinamento, mentre la lettera *p*) prevede l'istituzione del garante nazionale del contribuente, in sostituzione dei garanti regionali del contribuente oggi esistenti.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene per formulare alcune considerazioni sul metodo di lavoro adottato dalla Commissione, anche alla luce del recente esame dell'Atto del Governo n. 88, in materia di revisione dell'IRPEF, su cui la Commissione Finanze si è espressa nella settimana passata.

Ritiene fondamentale che la Commissione svolga un ruolo di effettivo interlocutore del Governo su una materia, quella della revisione dello Statuto del Contribuente, che costituisce un tassello fondamentale della riforma fiscale. Reputa importante, dunque, che si svolga in Parlamento una interlocuzione ampia e libera da vincoli, senza che i rilievi eventualmente

avanzati dai gruppi in Commissione allo scopo di arricchire il testo presentato dall'Esecutivo e renderlo più funzionale al complessivo ordinamento tributario siano arginati da meri rinvii alle posizioni politiche espresse dal Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il Viceministro Leo ha più volte evidenziato, nel corso dell'esame sulla legge di delega per la riforma fiscale, che lo Statuto del Contribuente è un elemento essenziale dell'ordinamento tributario e che la sua riforma costituisce un passo importante per riconoscerne la centralità nel sistema.

Evidenzia anche che nella relazione svolta dal collega, deputato Congedo, sono stati puntualmente e adeguatamente chiariti i punti essenziali dello schema di decreto legislativo in esame, sulla cui rilevanza convengono sia la Commissione che l'Esecutivo. Non ritiene in ogni caso che vi sia, in alcun modo, l'intento di limitare il dibattito sul provvedimento che, in qualità di Presidente, si impegna a garantire.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che vi sarà certamente un'ampia e libera discussione sul provvedimento, e si impegna – insieme agli altri colleghi del proprio gruppo parlamentare – ad entrare nel merito delle materie trattate. Come primo rilievo, evidenzia che la relazione appena depositata dal relatore parla solo di diritti del Contribuente, senza fare alcun riferimento ai doveri di quest'ultimo.

Saverio CONGEDO, *relatore*, ricorda di essere stato relatore anche per l'Atto del Governo n. 88 in materia di revisione dell'IRPEF. Con riferimento al dibattito svolto su tale schema di decreto, rammenta che – a seguito delle interlocuzioni svolte con il Ministero dell'economia e delle finanze – alcuni dei rilievi formulati dai gruppi parlamentari non sono stati inseriti nel parere poiché non ritenuti compatibili con il quadro normativo nazionale ed europeo, a prescindere dalla parte politica di provenienza. Al riguardo evidenzia inoltre che, come previsto dalla stessa legge delega, qualora il Governo non intenda confor-

marsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a sottoporre nuovamente i testi alla Camere, con conseguente aggravio dell'*iter* di approvazione dei decreti attuativi.

In qualità di relatore ribadisce il proprio atteggiamento costruttivo, manifestando apertura allo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito sullo schema in esame.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia come, nella scorsa legislatura, la Commissione Finanze del Senato, ad esito dell'esame degli schemi di decreto legislativo, abbia sempre approvato pareri volti ad arricchire, modificare e integrare i predetti schemi.

Rammenta come, in passato, il Parlamento abbia sempre esercitato le proprie prerogative: ciò è avvenuto anche con riferimento ai documenti di finanza pubblica e, in particolare, anche per alcune leggi di bilancio. Auspica nuovamente un esame ampio e articolato su un tassello fonda-

mentale della riforma quale lo Statuto del Contribuente.

Marco OSNATO, *presidente*, conclude evidenziando che il fatto che il relatore e la maggioranza assumano posizioni conformi rispetto a quelle dell'Esecutivo non significa che le subiscano passivamente, ma semplicemente che le condividono. Ciò che rileva è che sugli atti nei quali il programma di Governo trova attuazione sia sempre assicurata la possibilità di svolgere un ampio dibattito parlamentare, e che in tale sede ciascuna parte politica possa esprimere le proprie opinioni e formulare i propri rilievi. A quanto gli consta, questo è sempre stato reso possibile dalla Presidenza nell'ambito dei lavori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo e abb.,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1556
Governo e abb., approvato dal Senato, re-
cante: « Disciplina della professione di guida
turistica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
progetto di legge C. 1555 Governo, recante:
« Legge annuale per il mercato e la con-
correnza 2022 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

rilevata l'opportunità di chiarire, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che il criterio della residenza ivi richiamato continua a far riferimento alla corrispondente nozione del codice civile, come peraltro precisato nella relativa relazione illustrativa, e di chiarire il concetto di « frazioni di giorno »;

rilevata l'opportunità di coordinare i criteri della residenza fiscale delle società di persone con i nuovi criteri di collegamento con il territorio dello Stato adottati per le persone giuridiche nell'articolo 2;

evidenziato, con riferimento all'articolo 3, il criterio di semplificazione della disciplina sulle società controllate estere contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » e considerata l'opportunità di consentire al socio residente in Italia di avvalersi della normativa vigente di cui all'articolo 167 del TUIR qualora non sia verificato il nuovo calcolo semplificato della tassazione effettiva subita dalla controllata estera;

rilevata l'opportunità di rivedere l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che disciplina il nuovo regime fiscale a favore degli impatriati, per meglio definirne i presupposti applicativi e per disciplinare i casi in cui detto regime possa applicarsi anche ai trasferimenti della residenza fiscale in costanza di rapporto di lavoro con lo stesso soggetto ovvero sulla base di un nuovo rapporto di lavoro in-

staurato con un soggetto appartenente allo stesso gruppo aziendale;

rilevata l'opportunità, con riguardo al medesimo articolo 5, di attribuire, nell'ambito del regime degli impatriati, una maggiore detassazione ai lavoratori con figli, anche nati successivamente al trasferimento in Italia;

rilevata l'opportunità di ripensare la disciplina di cui al suindicato articolo 5 anche sotto gli ulteriori seguenti profili:

1) rivedere la durata del periodo minimo di residenza fiscale in Italia e le relative conseguenze anche modulandolo in ragione della presenza di figli minori;

2) rivedere il regime transitorio applicabile ai soggetti che usufruiscono del regime agevolativo anche sotto il profilo della durata e tenendo conto dell'eventuale intervenuto acquisto di un immobile entro il 31 dicembre 2023;

3) introdurre una maggiorazione delle agevolazioni in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, in zone montane o in zone economiche speciali;

4) includere anche i redditi di impresa nell'ambito del nuovo regime agevolativo di cui all'articolo 5;

5) riconoscere alle società un'agevolazione, anche sotto forma di credito di imposta, per i rapporti di lavoro sportivo;

6) introdurre un monitoraggio sugli effetti del nuovo regime agevolativo;

evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire anche le disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, intesa a garan-

tire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

ricordato che la citata Direttiva dell'Unione europea introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta « *global minimum tax* »);

considerata l'opportunità di allineare il testo dello schema di decreto alla citata Direttiva dell'Unione europea in particolare riformulando: la disposizione contenuta nell'articolo 11 sulle entità escluse; la disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*), sulle variazioni in aumento delle imposte rilevanti rettifiche derivanti dall'utilizzo delle imposte anticipate relative a perdite rilevanti; la disposizione sull'allocatione delle imposte pagate dal socio sul reddito della società controllata estera di cui all'articolo 31, comma 6; la disposizione sul regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *a*);

tenuto conto di quanto affermato nei Considerando della citata Direttiva e della dichiarazione « Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia », adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea il 9 novembre 2023, in cui il Consiglio ha affermato di accogliere con favore e sostenere l'accordo raggiunto dal Quadro Inclusivo dell'OCSE avente ad oggetto i chiarimenti riguardanti l'applicazione del Secondo pilastro, contenuti negli orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo nel dicembre 2022, nel febbraio 2023 e nel luglio 2023, inclusa la normativa sui Porti Sicuri in materia di imposta minima nazionale qualificata, e tenuto conto dell'allegata dichiarazione della Commissione europea secondo cui i suddetti orientamenti amministrativi sono compatibili con la Direttiva Ue;

rilevata l'opportunità, richiamate sul punto le disposizioni dell'articolo 3, comma

1, lettera *e*), della citata legge delega e dell'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto legislativo, di recepire le disposizioni della citata Direttiva dell'Unione europea tenendo conto dei successivi chiarimenti forniti dall'OCSE;

rilevata l'opportunità di espungere il comma 6 dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, alla luce dei richiamati orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo dopo l'adozione della Direttiva dell'Unione europea del 14 dicembre 2022, e di adeguare le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della « *Switch-off Rule* » prevista negli orientamenti amministrativi pubblicati dall'OCSE nel mese di luglio 2023;

ritenuto opportuno, altresì, ampliare l'ambito della cooperazione virtuosa tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in coerenza con quanto già attualmente previsto dall'ordinamento nazionale in relazione agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, e dare attuazione al criterio recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge delega con la previsione di una disposizione volta a favorire la *compliance* rispetto agli obblighi dei contribuenti in materia di disallineamenti da ibridi derivanti dalle disposizioni BEPS recepite con le direttive ATAD,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che nel definire i criteri della residenza fiscale delle persone fisiche la disposizione in argomento fa rinvio, tra gli altri, al criterio della residenza civilistica *ex* articolo 43 del codice civile;

b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, altresì, la definizione di « frazioni di giorno » di cui al medesimo articolo 1, al

fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e disequaglianze di trattamento;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo per coordinare i criteri di residenza delle società di persone con i nuovi criteri di residenza adottati per le persone giuridiche;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo consentendo di valutare la tassazione effettiva subita dalla controllata estera anche sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR, indipendentemente dalla condizione riguardante la certificazione del bilancio di esercizio;

e) con riferimento all'articolo 5 – tenuto conto della condivisa intenzione di disciplinare un nuovo regime incentivante per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (cosiddetti impatriati) – valuti il Governo l'opportunità di:

1) specificare che i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, di cui al comma 1, alinea, sono i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

2) puntualizzare che, per accedere al regime fiscale agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, il limite di 600.000 euro dei redditi prodotti in Italia, cui si riferisce il comma 1, alinea, è da considerarsi su base annuale;

3) ridurre il periodo di residenza fiscale in Italia di cui al comma 1, lettera a), ad almeno tre anni;

4) definire in modo più chiaro e puntuale le condizioni previste dal comma 1, lettera b), per la fruizione del regime fiscale agevolativo, anche al fine di ammettere la fruizione per il lavoratore che trasferisca la propria residenza in Italia e presti l'attività lavorativa per lo stesso soggetto o lo stesso gruppo per il quale lavorava prima del trasferimento, prevedendone requisiti certi;

5) prevedere il riconoscimento di un regime di maggior favore per il lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore nonché incentivare la natalità attraverso ulteriori misure agevolative per i lavoratori che diventano genitori durante il periodo di fruizione del regime agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, con un prolungamento temporale dell'incentivo che sia, per quanto riguarda i figli minori a carico, anche proporzionale al numero degli stessi;

6) al comma 2, prevedere, a pena di decadenza dal beneficio, il mantenimento per almeno tre anni della residenza fiscale in Italia, in luogo dei cinque anni previsti nell'attuale formulazione del testo, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;

7) ai fini dell'applicazione del regime transitorio, prevedere un regime transitorio temporalmente più esteso di quello attualmente stabilito; contestualmente, prevedere per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024 e che acquistino in Italia un immobile entro il 31 dicembre 2023, l'estensione del regime fiscale agevolativo per ulteriori tre periodi di imposta;

8) in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, ed in particolare dalla lettera i) della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », prevedere una maggiorazione delle agevolazioni nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza nelle aree interne, nel Mezzogiorno, ovvero in zone montane o in zone economiche speciali;

9) alla luce delle disposizioni recate dal comma 6, riconoscere eventualmente alle società, con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1° gennaio 2024, un'agevolazione, eventualmente anche sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto del regolamento *de minimis*, a condizione che le stesse siano in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e i relativi adempimenti;

10) prevedere un'attività di monitoraggio dell'impatto del nuovo regime agevolativo pubblicandone annualmente i ri-

sultati; trascorso un triennio dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo, modificare o mantenere il nuovo regime agevolativo in base a quanto emerso dal predetto monitoraggio al fine di massimizzare la finalità attrattiva;

11) riesaminare l'istituto del ricongiungimento familiare prevedendo incentivi per l'occupazione professionale a beneficio in particolare di donne e/o vittime di violenza;

f) valuti il Governo l'opportunità di allineare il Titolo II dello schema di decreto legislativo alla Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 e ai più recenti chiarimenti dell'OCSE forniti nell'*Administrative Guidance* pubblicata a luglio 2023 modificando le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), in materia di « entità escluse »;

2) l'articolo 18, eliminando il comma 6 sul cosiddetto « Porto sicuro » in materia di imposta minima nazionale e, conseguentemente, l'articolo 39 eliminando il riferimento all'articolo 18, comma 6, in esso contenuto;

3) l'articolo 28, comma 2, lettera b), per rendere più chiaro che le imposte anticipate sono relative alla perdita rilevante e che tali imposte sono utilizzate secondo quanto previsto nell'articolo 30, comma 2, dello schema di decreto legislativo;

4) l'articolo 31, comma 6, eliminando l'inciso in base al quale le imposte rilevanti relative a redditi attivi conseguiti dall'impresa controllata sono da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa relativa al Paese di localizzazione dell'impresa controllata;

5) l'articolo 34, disciplinando le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della « *Switch-off Rule* »;

6) l'articolo 46, comma 1, lettera a), eliminando il riferimento all'esenzione « del

reddito » delle cooperative per sostituirlo con una nozione più generica di esenzione dall'imposizione cui sono soggette le società cooperative;

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare il decreto legislativo con la seguente disposizione sulla documentazione dei disallineamenti da ibridi:

« 1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al periodo precedente ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.”.

2. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che la documentazione ivi indicata sia predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero, se posteriore, entro il sesto mese posteriore alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dal precedente comma 1, nonché la tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate costituisce prova della inesistenza della volontà di evadere le imposte sui redditi ad opera del contribuente che ha posto in essere le operazioni ivi descritte ».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
AVS**

La VI Commissione,

esaminato l'Atto di Governo n. 90;
premessi che:

lo schema di decreto in esame, AG 90 è emanato in attuazione degli articoli 3 e 9 della legge la legge 9 agosto 2023, n. 111, recanti i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

nello specifico:

l'articolo 3, delega il Governo alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

l'articolo 9, delinea il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato;

ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (cosiddetti «impatriati») attraverso una rivisitazione del regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione;

infine l'Atto Governo n. 90, recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, che introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro (Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta «*global minimum tax*»);

con riferimento a quest'ultimo aspetto l'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, al fine di fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa;

il Pillar 2 prevede un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano;

l'accordo è scaturito dalla constatazione che l'elusione fiscale societaria è andata oltre i livelli di guardia. Infatti secondo il «*Global Tax Evasion Report*» curato dall'economista Gabriel Zucman la ricchezza finanziaria *offshore* ha raggiunto nel 2022 i 12.000 miliardi di dollari su scala globale, pari al 12 per cento del PIL planetario, valore che per il nostro Paese si

attesta a 198 miliardi di dollari, poco meno del 10 per cento del PIL nazionale;

secondo il medesimo Rapporto gli utili delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta d'impresa verso paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di un ammontare equivalente a circa il 35 per cento di tutti i profitti realizzati dai colossi *corporate* fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Tali pratiche elusive deprivano, su scala globale, gli erari dei Paesi di risorse equivalenti al 10 per cento del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società, un fenomeno particolarmente sentito nel continente europeo. Per l'Italia la perdita di gettito è stimata in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020;

le pratiche elusive oltre ad aggravare i saldi di finanza pubblica distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali sui gruppi domestici e sulle piccole e medie imprese;

il fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Bermuda;

nel corso del perfezionamento degli accordi in sede di Pillar 2 si è registrato l'indebolimento del disegno della *global mi-*

nimum tax rispetto al modello inizialmente negoziato, che riduce significativamente – da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno – gli introiti attesi, su scala globale, nel primo anno di applicazione dell'imposta. Per l'Italia il gettito atteso (che si manifesterà a partire dal 2025) dalla tassazione prevista dal Titolo II dell'Atto Governo n. 90 si attesta, nello scenario prudenziale illustrato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto, a poco meno di 500 milioni di euro all'anno a regime;

l'accordo prevede anche la facoltà di introdurre una disposizione interna (cosiddetta « *Qualified Domestic Minimum TopUp Tax* ») prevedendo una tassazione integrativa applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese nel caso in cui si verifichi nei loro confronti una sottoimposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento, e comunque non oltre tale livello;

al fine di perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali sarebbe stato, invece, opportuno stabilire un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento;

di contro, la tassazione di cui al Capo II dell'Atto Governo n. 90, adottata per fermare la corsa al ribasso sulla tassazione societaria tra Paesi, appare di portata poco ambiziosa rischiando di trasformarla in una corsa al nuovo minimo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Borrelli.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 90 – recante l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

premesso che:

al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef, l'articolo 1 intende modificare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche. Rispetto alla disciplina vigente, viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno e vengono considerati residenti anche i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano « presenti » nel territorio dello Stato. Inoltre, si definisce il concetto di « domicilio » come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, si introduce una presunzione relativa di residenza per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente, superando la presunzione assoluta prevista dalla normativa vigente;

l'articolo 2 intende modificare la normativa in materia di residenza delle società e degli enti. In particolare, oltre al requisito formale costituito dalla presenza in Italia della sede legale delle società e degli enti per la maggior parte del periodo di imposta (criterio formale prevalente), si introducono, ai fini della valutazione della residenza, i concetti di sede di *direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale*, in luogo dei concetti vigenti di *sede*

dell'amministrazione e di oggetto principale. Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'obiettivo è quello di garantire una maggiore certezza giuridica in merito ai criteri di individuazione della residenza, superando il riferimento alla sede dell'amministrazione ed evitando l'ampliamento ad ulteriori criteri di natura sostanziale. In sostanza, l'obiettivo è quello di escludere la residenza nei casi di « attività di supervisione » e « attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci » ancorandola ai soli fatti espressione diretta della gestione della società;

l'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società estere controllate. Al fine di adeguare la normativa vigente alle disposizioni che verranno introdotte in recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, si introduce, come requisito per l'applicazione del regime CFC, il parametro della tassazione effettiva inferiore al 15 per cento in capo alla controllata estera a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione. Negli altri casi, si continuerà ad applicare il regime vigente (tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia). Inoltre, nei casi di bilancio revisionato e certificato, si introduce un regime opzionale di tassazione al 15 per cento in favore del soggetto controllante, mediante la corresponsione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio;

gli articoli 5 e 6 prevedono modifiche alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati e al regime agevolato per il trasferimento in Italia delle attività economiche. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 5, l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo. Viene inoltre introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni nonché stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro. Non è più prevista la possibilità di prolungare l'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali né la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90 per cento del reddito) per i lavoratori del Mezzogiorno. Il nuovo regime si applicherà a coloro che maturano la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Per coloro invece che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, in deroga al criterio della residenza fiscale, continueranno ad applicarsi le vigenti regole;

gli articoli da 8 a 60 recano il recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale. Il Governo ha ritenuto di avvalersi dell'opzione di introdurre l'imposta minima nazionale, prevalente rispetto all'imposta minima integrativa (in capo alla controllante in Italia) e all'imposta minima suppletiva (in capo alle controllate in Italia);

l'imposta minima nazionale si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali (in base alla Direttiva, anche nazionali) e alle imprese partecipate in misura minoritaria, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese nonché alle entità a controllo congiunto, ed è calcolata su una base imponibile pari al reddito rilevante al netto della riduzione da attività economica sostanziale, calcolato secondo le regole OCSE;

la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento;

in recepimento della direttiva, si prevedono due mitigazioni dell'imposizione dovuta dai gruppi multinazionali. La prima è data dall'esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività economica sostanziale (c.d. *Substance-based Income Exclusion*) individuata nei due seguenti fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. *Substance-based Income Exclusion*);

con riferimento alla seconda mitigazione, essa riguarda il trattamento dei crediti d'imposta. Posto che l'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) è data dal rapporto tra imposte rilevanti rettificate (numeratore) e reddito rilevante rettificato (denominatore), il riconoscimento di crediti d'imposta può incidere negativamente sul valore dell'aliquota riducendo il numeratore del rapporto. Come chiarito nella relazione al provvedimento, nel recepire le nuove regole, ai fini del calcolo dell'ETR, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e quelli negoziabili (come definiti nell'allegato A al provvedimento) sono stati equiparati ai contributi pubblici e dunque inclusi nel calcolo in aumento del reddito rilevante, aumentando il valore dell'aliquota d'imposta effettiva e, al contrario, riducendo la possibilità di un'imposizione integrativa;

ritenuto che:

pur condividendo la *ratio* delle modifiche alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, ispirate dall'intento di far prevalere il dato fattuale al dato meramente formale, l'introduzione dell'indefinito e generico concetto di « presenza » sul territorio italiano, per di più slegato dall'elemento volitivo del soggetto, rischia di esporre il contribuente ad un'ampia discrezionalità valutativa da parte dell'Agenzia delle entrate, facendo ricadere

unicamente sul contribuente l'onere della prova contraria. Inoltre, la definizione di domicilio, ricondotta esclusivamente alla sfera personale del contribuente, omette ogni riferimento all'altrettanto fondamentale interesse economico patrimoniale che un soggetto può avere con il territorio dello Stato. Non si interviene invece, come auspicato dagli addetti ai lavori anche durante il ciclo di audizioni sulla delega fiscale, sul tema del c.d. « frazionamento del periodo di imposta » uniformando la disciplina nazionale con quella convenzionale ed evitando situazioni di doppia imposizione del reddito ai danni del contribuente, come peraltro previsto tra i criteri direttivi della legge delega;

lascia molto perplessi, invece, la « stretta sull'interpretazione » voluta dal Governo con riferimento alla residenza delle persone giuridiche per le quali, contrariamente all'impostazione adottata per le persone fisiche, non ha ritenuto necessario preservare una maggiore flessibilità operativa e valutativa in sede di verifiche e accertamenti, nonostante la complessità dei fenomeni di evasione ed elusione internazionale connessi all'utilizzo della residenza fiscale;

con l'introduzione dei concetti di « direzione effettiva » e « gestione ordinaria in via principale », in luogo di quelli di sede amministrativa e oggetto principale, si introducono stringenti paletti all'attività di verifica degli organi accertatori, orientandone le valutazioni sotto il profilo interpretativo ed evitando – come si legge nella relazione illustrativa – « eccessivi allargamenti »;

in sostanza, si è ritenuto di privilegiare il mero dato fattuale della pura gestione aziendale, in un contesto nel quale l'esperienza sul campo ha fatto emergere complessi fenomeni e schemi di eterodeterminazione delle decisioni, mascherati dallo schermo societario, che spesso richiedono attività di interpretazione e di verifica più penetranti rispetto all'analisi delle apparenti risultanze della gestione societaria, ben potendo peraltro adeguatamente preservare le garanzie di certezza e le tutele

del contribuente rafforzando il contraddittorio preventivo;

in merito alle misure di semplificazione del regime delle società estere controllate, il tentativo di uniformare e coordinare i criteri di determinazione dell'ETR tra regime CFC e nuovo regime sulla *global minimum tax* (Pillar 2), rischia di essere frustrato dalla difficoltà di coordinare istituti con schemi e finalità differenti;

si esprime inoltre piena contrarietà all'introduzione del nuovo regime opzionale dell'imposta sostitutiva, nella misura del 15 per cento, per i soggetti controllanti sottoposti al regime CFC. L'intervento concretizza un eccesso di delega, in quanto non previsto tra i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3, lettera *f*) della legge n. 111 del 2023, che si traduce nell'ennesima normativa di favore e perdita di gettito per le casse dello Stato;

riguardo al regime speciale per i lavoratori impatriati, le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, integrando nuovamente un eccesso di delega rispetto ai criteri e ai principi direttivi enunciati dalla legge delega;

la scelta del Governo di far salvo il regime vigente per coloro che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 (indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale), oltre a introdurre un pericoloso precedente in tema di deroga selettiva al principio della residenza fiscale (in assenza di interventi di modifica del principio generale e in contrasto con le stesse regole che si intende introdurre in tema di residenza delle persone fisiche), non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non riusciranno a trasferire la residenza anagrafica entro il 2023, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti (che vengono drasticamente attenuate dal Governo);

è necessario preservare il legittimo affidamento sul quadro normativo vigente,

anche a fronte delle sostanziali restrizioni che si intende introdurre, prevedendo quantomeno la posticipazione al periodo d'imposta 2025 dell'entrata in vigore delle nuove regole;

è altrettanto opportuno preservare, analogamente alla disciplina vigente, un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese o, come espressamente previsto dalla legge delega (rimasta inattuata sul punto), in favore di coloro che eseguono la prestazione lavorativa in modalità agile, fermo restando il condivisibile rafforzamento dei presidi per evitare fenomeni elusivi delle disposizioni di favore e il mantenimento delle agevolazioni;

di fatto, non risultano rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della legge delega, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere c) e d);

infine, con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ferma restando la necessità e l'opportunità di procedere con il recepimento della direttiva introduttiva della *global minimum tax*, occorre comunque evidenziare la necessità di monitorare l'attuazione delle disposizioni, anche con riferimento all'interazione con la disciplina CFC (*Controlled Foreign Companies*) e l'evoluzione delle condotte da parte delle imprese che potrebbero incidere sull'impatto atteso dalle misure;

al riguardo, si rammenta quanto precisato nel considerando 22 della direttiva con riferimento alla necessità di dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole, esaustivo e dettagliato in seno al gruppo multinazionale di imprese relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate, con l'obiettivo di garantire la più ampia trasparenza nel settore fiscale;

il considerando 25 evidenzia come l'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale passi inevi-

tabilmente dalla sua attuazione a livello mondiale. Per tale motivo, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive;

i moniti di cui alla direttiva non sono stati recepiti dal Governo che non ha previsto nello schema di decreto in esame specifici presidi in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi derivanti dalle nuove regole: non può ritenersi sufficiente il generico rinvio, con riserva di compatibilità, alle disposizioni generali in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, né la previsione della modesta sanzione in caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante, addirittura ridotta al cinquanta per cento nei primi tre esercizi di applicazione delle nuove disposizioni. Anche con riferimento a tale ultimo aspetto, lo schema di decreto si discosta da quanto previsto dalla direttiva che, tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni, raccomanda di concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione;

sarà in ogni caso dirimente la gestione sostanziale e applicativa degli incentivi fiscali al fine di garantirne la compatibilità con il nuovo quadro normativo che si intende adottare nonché al fine di preservare la stessa efficacia delle disposizioni, garantendo al contempo alle imprese i benefici fiscali spettanti in ottica di attrazione investimenti,

esprime

PARERE CONTRARIO

Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.